allegato "A"

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale

"SEZIONE NAZIONALE CIOFF® ITALIA - APS"

Disposizioni generali

Il presente Statuto, regolarmente approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Sezione Nazionale CIOFF® Italia – APS" (attiva sin dal mese di aprile 1992), tenutasi a Sassari nell'anno **2024** (**duemilaventiquattro**) il giorno **20** (**venti**) del mese di **aprile**, sostituisce a tutti gli effetti ogni altro Statuto precedentemente approvato.

ART. 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1.1 Nello spirito ed in ossequio al disposto dell'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana, con atto costitutivo del 30 aprile 1992 (Repertorio n. 73840, raccolta n. 12085 del Notaio dott. Fausto Puxeddu, registrato a Cagliari il 20.5.1992 al n. 3275), che qui viene richiamato, è costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), l'Associazione Italiana delle Organizzazioni di Festival di Folklore e di Arti Tradizionali, sotto forma di Associazione non riconosciuta, una Associazione di Promozione Sociale, avente la seguente denominazione: "**SEZIONE NAZIONALE CIOFF® ITALIA – APS**", in forma abbreviata "CIOFF® ITALIA – APS", che di seguito verrà indicata con il termine "Sezione" o "Associazione".

Essa rappresenta la Sezione Nazionale Italiana della più ampia organizzazione mondiale del **CIOFF®** - Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels - che ha la sede centrale a Confolens in Francia e che

allegato "A"

collabora permanentemente con l'**UNESCO**, l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, in base agli accordi di cooperazione stipulati tra i due Organismi.

1.2 L'Associazione dispone in esclusiva, su tutto il territorio nazionale, del logo e del simbolo ufficiale del CIOFF® Mondiale. La Sezione potrà concedere a terzi l'uso del logo e dell'acronimo CIOFF® per le finalità istituzionali di cui al presente Statuto.

1.3 L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale del Terzo settore e riunisce le Organizzazione di Festival Nazionali ed Internazionali di Folklore iscritti e organizzati sul territorio italiano, ai sensi degli artt. 35 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

1.4 L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal Regolamento interno che saranno approvati secondo le norme statutarie, per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2

SEDE

2.1 L'Associazione ha la sede legale presso il Palazzo Frangipane di TARCENTO (UD).

2.2 Lo spostamento della sede, nell'ambito del territorio italiano, su proposta dell'Organo di Amministrazione viene approvato dall'Assemblea Generale e non costituisce modifica dello Statuto sociale.

2.3 Il domicilio è stabilito presso l'abitazione del Presidente pro-tempore dell'Associazione, legittimato alla legale rappresentanza.

Art. 3

DURATA

3.1 La Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS è un' Associazione con durata illimitata nel tempo.

Art. 4

OGGETTO E FINALITÀ

4.1 Lo spirito e la prassi della Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.

4.2 Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 in favore di associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei membri volontari associati:

• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

• ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai

sensi dell'art. 5, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

• organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

• promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

La Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS in particolare persegue i seguenti scopi nell'ambito della cultura popolare e tradizionale, in armonia con i principi e le direttive del CIOFF® Mondiale e dell'UNESCO:

1) concorrere alla promozione ed alla diffusione della cultura della pace, della convivenza, della fratellanza e dell'amicizia tra i popoli e della tutela dei diritti civili;

2) favorire la comprensione internazionale, lo scambio di conoscenze e di esperienze e la salvaguardia delle tradizioni, degli usi e dei costumi delle genti del mondo, con speciale riguardo alle minoranze "etniche e linguistiche".

In particolare la Sezione Nazionale CIOFF® Italia – APS nel quadro di detti scopi, cura:

a) l'organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, musicali e folkloristiche di rilevanza nazionale ed internazionale;

b) il coordinamento dei Festival di Folklore, promossi dai suoi membri, con la creazione di "circuiti" tra le diverse regioni interessate e con la predisposizione di un calendario

annuale dei Festival della Sezione;

c) l'attuazione di iniziative tese ad incrementare i rapporti e gli scambi di Gruppi folkloristici e di musica tradizionale con i membri della Sezione nazionale ed anche con altre Sezioni internazionali;

d) il coinvolgimento del mondo della scuola e delle giovani generazioni nella propria attività, al fine della riscoperta dei molteplici tesori della "cultura popolare";

e) la realizzazione di ricerche, studi, convegni scientifici, mostre e pubblicazioni sulle "tradizioni popolari" ed in particolare sulla musica, la danza, il costume ed il canto;

f) la collaborazione con le altre Sezioni aderenti al CIOFF® e con differenti Organismi, Enti ed Istituzioni varie, sia nazionali che internazionali, che perseguono gli stessi obiettivi;

g) la crescita dei propri membri in tutte le proprie possibilità, attraverso attività di aggregazione, conoscenza, diffusione e scambio, anche internazionali, al fine di diffondere creatività e innovazione sociale, educativa, culturale tra i popoli;

h) l'organizzazione di riunioni con i rappresentanti dei Festival per tenere sempre vivo il legame tra i Soci e supportare l'apprendimento intergenerazionale;

i) la promozione del Patrimonio Immateriale legato alle tradizioni popolari dei territori dei Festival membri, eventualmente abbinando a questa la promozione del Patrimonio Materiale degli stessi territori, Patrimonio culturale italiano ed europeo;

j) la promozione della ricerca storica e culturale delle tradizioni folkloristiche e della tradizione etno-musicale italiana ed internazionale in modo da poter creare connessioni tra i media, nonché enti di ricerca;

k) la pubblicazione di materiale divulgativo su qualunque tipo di supporto per mantenere viva la conoscenza e lo studio delle tradizioni nella società.

4.3 La Sezione Nazione CIOFF® Italia per il perseguimento delle proprie finalità

statutarie istituisce l' **"ALBO DEI GRUPPI FOLKLORISTICI"** con il quale possono essere promosse tutte le organizzazioni che pur non essendo organizzatrici di Festival, condividono ed attuano nella loro attività le finalità e gli scopi previsti dal presente Statuto, per il mantenimento, la salvaguardia, la conoscenza e la diffusione del Patrimonio Culturale Immateriale. L'Albo è regolato da modalità e da criteri stabiliti dal Regolamento Interno.

4.4 La Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS, nel rispetto delle direttive emanate dal CIOFF® Mondiale, istituisce il Movimento dei "**GIOVANI CIOFF® ITALIA**". Il Movimento è composto da giovani fra i 16 ed i 28 anni, che svolgono attività di volontariato nelle organizzazioni dei Festival o nei gruppi appartenenti all'Albo dei Gruppi Folkloristici. Il loro numero, per ogni Festival o gruppo, non può essere superiore a 2 (due). Il Movimento è regolato da modalità e da criteri stabiliti dal Regolamento interno.

4.5 L'Organo di Amministrazione ha la facoltà di proporre all'Assemblea Generale l'istituzione di **Commissioni** che si interessano di Cultura tradizionale popolare e di Festival di Folklore. Le modalità per La composizione ed il funzionamento di tali Organismi sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento interno.

Le Commissioni vengono istituite dall'Assemblea Generale su proposta dell'Organo di Amministrazione, di norma a tempo indeterminato, per l'elaborazione o la cura di temi basilari nei campi di attività della Sezione Nazionale.

Le modalità di lavoro delle Commissioni sono disciplinate dal Regolamento Interno.

4.6 Ai fini organizzativi, la Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS, potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato gratuito, strutture e attrezzature idonee all'oggetto della propria attività.

4.7 La Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS, inoltre, può esercitare attività diverse,

strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta dell'Organo di Amministrazionee approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, l'Organo di Amministrazione dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

4.8 La Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 5

MEMBRI

5.1 La Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

5.2 La Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS è costituita dalle Organizzazioni di Festival Nazionali ed Internazionali di Folklore, diffusi su tutto il territorio nazionale, che rispondono ai requisiti stabiliti dal CIOFF® Mondiale, meglio specificati nel Regolamento Interno, e che di seguito verranno indicati con il termine "membri" o "soci". Hanno il diritto a partecipare alle assemblee e di ricoprire cariche sociali, i

rappresentanti legali (o loro delegati) ed i direttori artistici delle Organizzazioni di cui sopra, fermo restando il principio che il voto per ogni membro è uno solo e che un membro può esprimere una sola candidatura per le cariche di Presidente Nazionale, di Segretario Generale e di componente dell'Organo di Amministrazione.

5.3 All'Associazione possono aderire tutte le Organizzazioni di Festival che rispondono ai requisiti stabiliti dallo statuto e dal Regolamento Interno. Il numero dei membri non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

5.4 Sono membri dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione (membri fondatori) e quanti altri sono stati ammessi o verranno ammessi, su domanda scritta, dall'Organo di Amministrazione e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea Generale.

I richiedenti l'ammissione presentano domanda documentata secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal Regolamento interno.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione dell'eventuale ammissione deve essere comunicata all'interessato. L'ammissione di nuovi membri è ratificata definitivamente dall'Assemblea Ordinaria su proposta motivata dell'Organo di Amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere definitivamente annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro dei membri.

5.5 In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non

appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5.6 La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

5.7 La Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS, nel rispetto delle direttive emanate del CIOFF® Mondiale, deve essere democratica, aperta, rappresentativa e comunicativa.

5.8 L'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di Amministrazione può attribuire la qualifica di "socio onorario". Sul socio onorario non grava alcun onere istituzionale, nemmeno il versamento della quota associativa annua; può esclusivamente partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

Art. 6

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

6.1 Tutti i membri hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti della Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS.

6.2 L'ammissione alla Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

6.3 I membri hanno il diritto di informazione e di controllo, stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

6.4 I membri hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato annualmente dall' Organo di Amministrazione.

6.5 I membri hanno l'obbligo di promuovere lo spirito dell'Associazione, curandone i beni e le attività, supportandone il prestigio e la crescita materiale. Non possono strumentalizzare, per fini personali, le attività associative, che devono essere sempre culturali e apartitiche.

6.6 I membri volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.

6.7 Non è ammesso per i membri volontari stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo, eventualmente secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

6.8 Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare i membri, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- di eleggere con voto singolo gli organi associativi e di essere candidati alle elezioni negli stessi;
- di partecipare a tutte le attività e le iniziative promosse dall'Associazione;
- di ricevere annualmente il certificato di affiliazione alla Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS e di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni connesse.

6.9 Tutti i membri hanno propria autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa,

finanziaria e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte secondo le norme di legge. La Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni assunte a qualunque titolo dagli stessi.

Art. 7

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

7.1 La qualifica di associato si perde per morte o recesso, per morosità e per esclusione:

1. Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

2. Morosità: mancato pagamento della quota associativa annuale entro la data fissata per la convocazione dell'Assemblea Generale annuale, comunque entro il 30 aprile di ciascun anno. La perdita della qualifica di associato sarà deliberata dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione provvede al sollecito di pagamento con raccomandata A/R, posta elettronica, fax, telegramma o messaggistica istantanea di qualsiasi forma, che garantisca l'avvenuta lettura della comunicazione inviata. Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento o adeguata giustificazione, il rapporto associativo nei confronti del socio si intende risolto.

3. Esclusione: In caso di comportamenti degli associati che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio della Sezione o possano essere lesivi dell'immagine della stessa, l'Organo di Amministrazione potrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;

b) diffida;

c) espulsione dall'Associazione.

7.2 Avverso i provvedimenti suddetti è ammesso il ricorso, entro 15 giorni dalla data della comunicazione, all'Organo di Amministrazione, che si pronuncerà in via definitiva entro i successivi 15 giorni.

Art. 8

ORGANI CENTRALI DELLA SEZIONE

8.1 Gli organi centrali della Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS sono:

- L'ASSEMBLEA
- L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (o CONSIGLIO DIRETTIVO)
- IL PRESIDENTE
- IL SEGRETARIO GENERALE
- L'ORGANO DI CONTROLLO
- IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Tutte le cariche dell'Associazione sono assolutamente gratuite e ai componenti gli organi associativi non può essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Fanno eccezione i componenti dell'Organo di Controllo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017.

8.2 Tutte le cariche associative sono incompatibili con altre cariche in altre organizzazioni, che perseguono interessi ed obiettivi simili, contrastanti quelle dell'Associazione.

Art. 9

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

9.1 Nell'Assemblea il diritto di voto è riconosciuto a tutti coloro he sono iscritti nel libro

dei soci da almeno 3 (tre) mesi e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

9.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

9.3 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato. Si applica, in quanto compatibile l'art. 2372, comma 4 e 5, del Codice civile.

9.4 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'Ordine del Giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Tale informazione agli associati può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e messaggistica istantanea di qualsiasi forma che garantisca l'avvenuta lettura e la comunicazione inviata.

9.5 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

9.6 L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

9.7 L'Assemblea dei soci potrà svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con l'informazione contenuta nella convocazione, garantendo la verbalizzazione della seduta e la verifica della votazione e la riservatezza delle votazioni.

9.8 L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ORDINARIA ha le seguenti competenze inderogabili:

a) Elegge e revoca i componenti degli organi associativi;

b) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi, le direttive generali e il Regolamento interno dell'Associazione;

c) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;

allegato "A"

d) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;

e) eleggere, ogni quattro anni, con votazioni segrete e separate, il PRESIDENTE, il SEGRETARIO GENERALE, i COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, determinandone il numero, e ratifica la designazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti proposta dall'Organo di Amministrazione;

f) ratificare l'ammissione di nuovi soci;

g) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

h) deliberare sull'esclusione dei soci;

i) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

j) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;

k) determinare l'importo annuale della quota associativa;

l) nominare i coordinatori di circuito;

m) deliberare su ogni altro argomento che l'Organo di Amministrazione vorrà ad essa sottoporre.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ha il compito di:

a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;

b) deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa;

c) in caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le procedure previste dalla legislazione vigente. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

allegato "A"

9.9 Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

9.10 Ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni membro può essere rappresentato in Assemblea da due persone: il rappresentante legale (o suo delegato) e il direttore artistico del Festival, nel caso in cui le due figure non coincidano.

9.11 Alle riunioni dell'Assemblea possono inoltre partecipare, a titolo consultivo, i membri onorari della Sezione e i rappresentanti delegati dai gruppi folkloristici iscritti all'Albo dei Gruppi.

9.12 I membri possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Nell'Assemblea è ammessa una sola delega per ogni associato presente avente diritto al voto.

Art. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

10.1 L'Assemblea Generale è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

10.2 Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni (quindici) prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 11

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA GENERALE

11.1 L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

11.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

11.3 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

11.4 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

11.5 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario Generale. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12

ELEZIONE E COMPOSIZIONE DELL' ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione.

12.2 L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea degli Associati ed è composto da un numero di 5 membri (cinque). A parità di voti risulta eletto il socio più anziano di età.

12.3 I membri dell'Organo di Amministrazione durano in carica quattro anni (quattro) e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, l'Organo di Amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

12.4 L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il VICE PRESIDENTE e assegna l'incarico di TESORIERE scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

12.5 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

12.6 Alle riunioni dell' Organo di Amministrazione possono inoltre partecipare, a titolo consultivo i rappresentanti ufficiali del Movimento dei "GIOVANI CIOFF® ITALIA" e dell' "ALBO DEI GRUPPI FOLKLORISTICI".

Art. 13

CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri. L'Organo di Amministrazione potrà svolgersi anche in modalità di videoconferenza, con l'informazione contenuta nella convocazione, garantendo la verbalizzazione della

seduta e la verifica della votazione e la riservatezza delle votazioni.

13.2 La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 7 giorni prima dell'adunanza o in caso d'urgenza almeno due giorni prima. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

13.4 Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente, e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

13.5 Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14

ATTRIBUZIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 All'Organo di Amministrazione spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

14.2 All'Organo di Amministrazione spetta inoltre:

a) eleggere il Vice Presidente;

b) assegnare tra i suoi componenti l'incarico di Tesoriere;

c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) proporre all'Assemblea l'indicazione dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti da nominare;

e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;

f) indire adunanze, convegni, ecc.;

g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;

h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;

i) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati e sui relativi ricorsi;

j) deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;

k) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche, tra cui la carica di PRESIDENTE ONORARIO, ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 6.3;

l) istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i o responsabile/i, con potere di revoca;

m) Istituire commissioni per curare affari specifici.

14.3 Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono

chiedere la propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6 , art.26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 15

IL PRESIDENTE

15.1 Il Presidente è il rappresentante legale della Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione.

15.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, con votazione segreta e separata dalle altre cariche, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. E' proclamato Presidente della Sezione Nazionale CIOFF® Italia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

15.3 Egli convoca e presiede l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, e l'Organo di Amministrazione.

15.4 Il Presidente in particolare:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;

b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti;

c) può indicare i Revisori dei Conti, da votare in Assemblea;

e) rappresenta la Sezione Nazionale all'Assemblea Generale del CIOFF® Mondiale e

di Settore, assistito da membri dell'Organo di Amministrazione e, se necessario, da persone di sua fiducia (rappresentanti istituzionali, consulenti, interpreti, esperti, ecc.);

f) invita alle riunioni delle Assemblee i rappresentanti, a titolo consultivo, come previsto dall'art. 9, comma 9.3, del presente Statuto;

g) sentito il parere dell'Organo di Amministrazione può accordare il titolo di "socio onorario" alle persone che in qualsiasi modo hanno dimostrato la loro amicizia e contributo al potenziamento delle sorti dell'Associazione.

15.5 Per le operazioni bancarie e finanziarie l'Organo di Amministrazione può richiedere la firma abbinata di altro componente dell'Organo di Amministrazione.

15.6 Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

15.7 In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza al Segretario Generale ed a seguire agli altri membri dell'Organo di Amministrazione, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

15.8 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16

IL SEGRETARIO GENERALE

16.1 Il Presidente della Sezione è coadiuvato nelle sue funzioni da un Segretario Generale, eletto per scrutinio segreto dall'Assemblea Ordinaria tra i propri componenti.

16.2 E' proclamato Segretario Generale della Sezione Nazionale CIOFF® Italia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale il più anziano di età. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

16.3 Il Segretario Generale assolve le mansioni di Segretario dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, delle cui riunioni redige i verbali.

allegato "A"

16.4 Egli svolge normalmente i seguenti compiti:

a) cura la corrispondenza e l'informazione;

b) provvede alla esecuzione delle delibere adottate dagli Organi statutari competenti;

c) segue la realizzazione dei programmi di attività;

d) organizza le riunioni disposte dal Presidente o da chi ne fa le veci;

e) tramite i Delegati delle Sezioni Nazionali CIOFF®, oppure attraverso le segnalazioni che arrivano annualmente alla Sezione Nazionale CIOFF® Italia da persone attive nel campo delle tradizioni popolari a livello mondiale di riconosciuta esperienza, invita ufficialmente a partecipare ai Festival CIOFF® Italiani i Gruppi folklorici stranieri indicati dai Coordinatori di circuito o dai singoli membri;

f) coordina ed ottimizza l'attività dei Coordinatori di circuito.

16.5 In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario Generale, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere designato dall'Organo di Amministrazione.

Art. 17

IL TESORIERE

17.1 Il Tesoriere affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

17.2 Al Tesoriere spetta il compito di:

a) tenere ed aggiornare i libri contabili;

b) predisporre il bilancio dell'Associazione;

c) può condividere, su votazione dell'Organo di Amministrazione, i poteri del Presidente all'art. 15, comma 15.4, punto b).

Art. 18

ORGANO DI CONTROLLO

18.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina su proposta dell'Organo di Amministrazione, in

composizione monocratica, dell'Organo di Controllo.

Art. 19

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

19.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina su proposta dell'Organo di Amministrazione del Revisore Legale dei Conti.

19.2 Il Revisore Legale dei Conti svolge i suoi compiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 .

Art. 20

IL PRESIDENTE ONORARIO

20.1 Il Presidente Onorario può essere eletto dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS.

20.2 Al Presidente Onorario possono essere affidati dall'Organo di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 21

LIBRI SOCIALI

21.1 La Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS deve tenere, a cura dell'Organo di Amministrazione, i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

21.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto,

previa domanda scritta al Presidente, di esaminare i libri sociali, presso la sede legale dell'Associazione o domicilio del Presidente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente.

Art. 22

RISORSE ECONOMICHE

22.1 Le entrate della Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 117/2017.

22.2 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 23

ESERCIZIO FINANZIARIO

23.1 L'esercizio finanziario della Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Al termine di ogni esercizio finanziario, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, legale e/o operativa, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

23.3 Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 24

DIMISSIONI

24.1 In caso di dimissioni dell'Organo di Amministrazione della Sezione Nazionale CIOFF® Italia - APS, tutti gli organi da questi nominati risultano automaticamente decaduti.

In caso di dimissioni dell'Organo di Amministrazione, assume la Presidenza protempore dell'Associazione il consigliere più anziano che, avvalendosi della collaborazione degli iscritti, indice le nuove elezioni entro trenta giorni dalla sua nomina, onde definire ufficialmente un nuovo Organo di Amministrazione.

24.2 L'appartenente all'Associazione che dichiara di dimettersi deve far pervenire le proprie dimissioni per iscritto all'Organo di Amministrazione.

allegato "A"

Art.25

ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

25.1 L'Associazione si iscrive nella sezione Associazione di Promozione Sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo n. 117/2017 e successive modificazioni.

La responsabilità dell'iscrizione e del deposito della documentazione compete al legale rappresentante, che fornisce le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Iscriverà inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

25.2 Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 26

TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLIMENTO O ESTINZIONE

26.1 La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 11.4 del presente Statuto.

26.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

26.3 In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

allegato "A"

Art. 27

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

27.1 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'Associazione dell'acronimo "APS", nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "APS", "Associazione di Promozione Sociale", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 28

RINVIO

28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia e, in quanto compatibili, dal Codice civile.

Art. 29

CLAUSOLE FINALI

29.1 Lo Statuto modificato è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria il 20 aprile 2024 a Sassari.

29.2 Il Presidente in carica provvederà entro 30 giorni alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate ed a comunicare ai soci l'avvenuta registrazione.

29.3 Il presente Statuto entra in vigore dopo la registrazione all'Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Latina - Ufficio territoriale di Formia

Registrato a Formia il 23/05/2024
al N. 374 S. 3 Atti Privati
nell'interesse di SEZIONE GOFF ITALIA
Esatti Euro 200,00

IL RESPONSABILE
(Rosalinda MALLOZZI)